

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord

(PASTORE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1968

Aumento e proroga del contributo straordinario concesso
all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 maggio 1959, n. 396, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 14 giugno 1959, venne concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SVIMEZ — un contributo dello Stato di lire 25 milioni annui per il quinquennio 1958-1959-1962-1963. Allo scadere di questo periodo con la legge 7 giugno 1964, n. 460, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162, del 4 luglio 1964, il contributo statale venne prorogato per un altro quinquennio e l'importo fu elevato a lire 50 milioni annui a partire dall'esercizio 1962-1963.

Ambedue i contributi sono stati concessi per incrementare le attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » costituito nel 1958 nell'ambito dell'Associazione. Tali attività comprendono oltre a quella della ricerca sui problemi di particolare interesse per il Mezzogiorno, anche quella della formazione che annualmente viene realizzata attraverso corsi destinati sia a giovani pro-

venienti dal Mezzogiorno che a personale dei paesi in via di sviluppo. Nei primi dieci anni di attività il « Centro SVIMEZ » si è avvalso di un contributo della Fondazione Ford e di uno della SVIMEZ che, unitamente a quello dello Stato italiano hanno fornito al « Centro » stesso i mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività anzidette.

Con il 1968, allo scadere dell'impegno finanziario della Ford e dello Stato si pone per il « Centro » il problema di assicurarsi i necessari finanziamenti che gli permettano di proseguire le proprie attività. È da tener presente al riguardo, che è costante politica della Fondazione Ford contribuire all'invio di iniziative di particolare interesse in altri Paesi senza peraltro dare, ai propri contributi, un carattere di continuità: sembra pertanto di dover escludere che la Fondazione Ford — la quale ha contribuito al finanziamento del « Centro » nel periodo 1958-1967 con un importo di lire 62 milioni annui —

rinnovi per la terza volta il « grant »; ad avviso della Fondazione l'interesse per le attività del « Centro » deve ora essere pienamente riconosciuto dal nostro Paese e di conseguenza i mezzi finanziari devono essere assicurati completamente da organismi italiani.

Le attività del « Centro » nel periodo 1958-1967 e l'importanza che esse rivestono nel quadro dell'azione dei pubblici poteri per il futuro sviluppo del nostro Mezzogiorno, fanno ritenere di interesse generale la prosecuzione delle attività stesse, e pertanto si è ri-

tenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge che prevede la concessione alla SVIMEZ di un contributo di lire 100 milioni annui a partire dal 1968, per un periodo di cinque anni.

La copertura dell'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1968 viene assicurata a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti dei provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo concesso con la legge 21 maggio 1959, n. 396, a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SV.I.MEZ. — per l'incremento dell'attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » costituito nel suo seno, già prorogato con la legge 7 giugno 1964, n. 460, è elevato a lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1968 ed è prorogato, nella misura di lire 100.000.000 annui, per gli esercizi dal 1969 al 1972.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.